

Al MIPAAF

**c.a. Capo di Gabinetto
Dott. Raffaele Borriello**

**e p.c. Al Dipartimento delle Politiche
europee e internazionali e dello
sviluppo rurale**

**c.a. Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi**

OGGETTO: *stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19.
Integrazione delle richieste alla Commissione UE con nota n. DIPEISR - Prot. n.0000781 del 28/02/2020.*

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale sono state richieste talune deroghe alla regolamentazione UE necessarie a far fronte alla situazione di emergenza in atto, alla risposta fornita dai Servizi della Commissione europea con nota n. Ares(2020)1558335 del 13/03/2020, e tenuto conto del progressivo peggioramento dell'emergenza, si fa presente quanto segue.

Rispetto alla situazione rappresentata nella nota in riferimento, si deve registrare che l'ambito di applicazione delle prime disposizioni emanate dal Governo nazionale limitatamente alla c.d. "zona rossa" sita nella provincia di Lodi è stato esteso, a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, all'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Le misure restrittive, in Italia, sono state ulteriormente inasprite dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020.

Sussiste pertanto una situazione che rende obiettivamente difficile, e in alcuni casi impossibile, lo svolgimento delle attività economiche, con forti ripercussioni negative sull'economia generale, che impongono di rafforzare la liquidità delle aziende agricole, come peraltro rimarcato dagli stessi Servizi della Commissione nella lettera di risposta sopra richiamata.

Occorre inoltre considerare, in aggiunta all'esigenza di massimo contenimento degli spostamenti di persone e merci, limitate ai beni di prima necessità, la forte limitazione dell'attività della pubblica amministrazione correlata all'oggettiva impossibilità di esecuzione delle operazioni di controllo che comportano spostamenti sul territorio e contraddittori con le aziende agricole e i loro rappresentanti. A ciò si aggiunge l'impossibilità per i produttori di raggiungere le sedi dei Centri di Assistenza Agricola al fine di eseguire gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti PAC.

A seguito del confronto con i diversi organismi pagatori sulle criticità che tale periodo emergenziale sta ponendo allo svolgimento delle ordinarie attività amministrative, sono emerse diverse richieste di deroghe al quadro regolamentare finalizzate ad alleviare le difficoltà evidenziate e a consentire la

riresa delle attività di pagamento, considerando altresì che l’intera filiera agroalimentare è chiamata a garantire la piena operatività, operando in un comparto altamente strategico. Si riportano nel seguito alcune proposte derogatorie ai pertinenti regolamenti comunitari e alla normativa nazionale.

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della presentazione delle domande di pagamento e della conseguente anticipazione con fondi nazionali, gli organismi pagatori hanno convenuto di individuare diverse strategie correlate all’evolversi dello stato di emergenza ed alla oggettiva possibilità dei produttori di presentare le proprie richieste di aiuto.

Scenario 1 – termine del periodo emergenziale al 3 aprile p.v.

Tale scenario si fonda sul presupposto che il periodo emergenziale possa terminare il 3 aprile p.v., come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e che, pertanto, sussistano, con le opportune proroghe e deroghe di seguito ipotizzate, i termini e le condizioni per la corretta presentazione delle domande.

Per quanto attiene alla proroga del termine di presentazione della DU e PSR SIGC è stato già ottenuto dalla Commissione UE, su richiesta del Mipaaf, di posporre al 15 giugno p.v. tale termine. Al riguardo si ritiene necessario estendere tale periodo, utilizzando la deroga agli articoli 13 e 14 del regolamento UE n. 640/2014 relativi all’applicazione di riduzioni per presentazioni tardive.

Alla luce dell’evolversi della situazione, gli organismi pagatori concordano sull’opportunità di attivare l’anticipazione nazionale, così come già definita all’art. 78 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

Scenario 2 – perdurare del periodo emergenziale oltre il 3 aprile p.v.

Tale scenario si fonda sul presupposto che l’emergenza epidemiologica, come appare verosimile già alla data attuale, possa perdurare tanto da non consentire la presentazione della domanda unica nei termini suindicati, anche per l’impossibilità di acquisire nei fascicoli aziendali i documenti necessari per il corretto aggiornamento dei fascicoli stessi, che costituisce elemento essenziale per la presentazione della domanda.

Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione nazionale dovrebbero essere adottate, pertanto, modalità alternative.

In questo caso potrebbe essere prevista sin da subito la presentazione di domande di anticipazione semplificate, anche in assenza della domanda unica, il cui valore sarà calcolato sulla base del portafoglio titoli detenuto dai produttori allo stato attuale.

E’ necessario che tale regime non rientri tra gli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di non incidere sul plafond de minimis aziendale e di semplificarne l’erogazione.

Allo scopo di non pregiudicarne l'efficacia occorre derogare all'applicazione della compensazione ai fini del recupero di eventuali debiti, in analogia alla moratoria intervenuta in relazione alla sospensione delle rate di mutuo, provvedendo a tali recuperi nell'ambito delle ordinarie procedure di pagamento degli aiuti comunitari.

Tale ipotesi avrebbe altresì il vantaggio, nelle more della presentazione delle domande, che potrebbe in tal caso intervenire ben oltre ai termini indicati nello scenario 1 e comunque entro il termine del 15 ottobre, precedentemente all'avvio dell'esercizio finanziario 2021, di anticipare nell'immediato l'erogazione ai produttori della liquidità necessaria per la continuità aziendale.

Scenario 3 – impossibilità di presentare domande entro il 15 ottobre p.v.

Tale scenario si fonda sulla forte preoccupazione che la conclusione del periodo emergenziale avvenga in tempi non compatibili con la presentazione delle domande entro il 15 ottobre e conseguentemente rendono incompatibile l'esecuzione delle attività di controllo richieste per consentire l'avvio delle attività di pagamento ordinarie a partire dal 1 dicembre 2020.

In questo caso la suddetta procedura di anticipazione dovrebbe essere considerata sostitutiva degli adempimenti previsti dalla pertinente regolamentazione comunitaria in materia di presentazione della domanda 2020, in particolare articolo 13, par. 1 e 22 par. 1 del reg. UE n. 809/2014, esecuzione dei controlli di ammissibilità, sia amministrativi che in loco (art. 74 del reg. UE n. 1306/2013), e di condizionalità (art. 93 del regolamento UE n. 1306/2013), anche ai fini della rendicontazione al FEAGA ovvero ad altri strumenti finanziari dell'Unione correlati alla gestione delle situazioni di crisi.

Tale metodologia, mutatis mutandis, potrebbe essere applicata anche alle misure FEASR-SIGC, eventualmente prendendo come riferimento le annualità precedenti al 2020.

2. SITUAZIONE DEI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO DEI SALDI

Aiuti diretti e misure SIGC dello sviluppo rurale

Ai fini del pagamento del saldo degli aiuti diretti e delle misure SIGC dello sviluppo rurale per l'anno di domanda 2019, vista l'attuale situazione di realizzazione parziale dei controlli oggettivi e l'impossibilità di procedere alla loro conclusione, gli organismi pagatori hanno manifestato l'esigenza di riprendere le attività di pagamento tenendo conto dell'ultimo esito di controllo disponibile (amministrativo od oggettivo), in deroga agli articoli 74 e 75(2) del regolamento UE n. 1306/2013, fatta salva l'esecuzione del controllo oggettivo, qualora non ancora effettuato, al termine del periodo emergenziale (COVID-19) provvedendo al recupero di eventuali indebiti.

Per quanto concerne il pagamento degli aiuti accoppiati gli OP hanno manifestato l'intenzione di anticipare le attività di controllo amministrativo riferibili alle misure accoppiate, iniziando le attività a partire dalle misure a superficie al fine di dare immediato seguito ai relativi pagamenti.

In proposito si sottolinea che l'esecuzione del pagamento in più di due rate per domanda richiederebbe una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento UE n. 1306/2013.

Misure a investimento dello sviluppo rurale

Ai fini del pagamento delle operazioni connesse ad investimenti ed impegni descritti nei rispettivi programmi di sviluppo rurale nazionali e regionali, vista l'attuale situazione di impossibilità all'esecuzione delle attività di controllo oggettivo, sia in situ che in loco, gli organismi pagatori hanno manifestato l'esigenza di autorizzare il pagamento dei SAL e dei saldi a favore dei beneficiari prima che siano stati completati i controlli definiti dal regolamento (UE) n. 809/2014 riferiti al punto 5 dell'articolo 48, e relativamente ai controlli in loco di cui all'articolo 49, quelli riferiti al punto 4 dell'articolo 51, fatta salva la esecuzione dei controlli non svolti al termine del periodo emergenziale (COVID-19), e dei controlli ex-post.

Misure OCM

PAGAMENTI SETTORE VITIVINICOLO

La situazione di emergenza epidemiologica causata da COVID-19 impedisce di ottemperare alle disposizioni in materia di controlli in loco successivi all'esecuzione delle operazioni e “prima del pagamento finale per una determinata operazione” (art. 31 del reg. 2016/1150) e che, ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 32 del reg. 2016/1150, dovrebbero essere sistematici per le misure di cui, rispettivamente, agli articoli 46, 47, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Con riferimento alle misure del programma nazionale di sostegno previste agli articoli 46 e 50 del Reg. UE 1308/2013, “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e “Investimenti”, analogamente a quanto sopra, gli organismi pagatori chiedono la possibilità di liquidare i saldi delle domande di aiuto effettuando i soli controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento e rinviando a un momento successivo i controlli in loco, in deroga a quanto previsto dal Capo IV del reg. (UE) di esecuzione 2016/1150.

AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI

Con riferimento a quanto previsto dal D.M. n.12272 del 15/12/2015 e s.m.i, al Capo II – “Autorizzazione per nuovi impianti”, si chiede di prorogare il termine del 31 Marzo per la presentazione delle domande per il rilascio delle nuove autorizzazioni che devono essere presentate con modalità telematica usufruendo dei servizi SIAN (art. 8).

PROMOZIONE

Nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 1144/2014, l'articolo 14, comma 1, prevede che i beneficiari trasmettano entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività, la domanda di pagamento intermedio.

A tale proposito, si richiede una proroga fino al 30 aprile 2020, per la preparazione e presentazione di tutta la documentazione a supporto della richiesta di pagamento.

3. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DEI CONTROLLI 2020

Con riferimento alle attività connesse all'estrazione del campione e all'esecuzione dei controlli oggettivi di cui all'articolo 74 del regolamento UE n. 1306/2013 per l'anno di domanda 2020, si segnalano criticità sia in relazione alla completa individuazione dei criteri di rischio che ai tempi di esecuzione; in particolare tali difficoltà si manifestano nell'immediato rispetto alle scadenze previste al 31.12 in materia di condizionalità, secondo le disposizioni di cui all'articolo 93 del regolamento UE n. 1306/2013.

4. PRESENTAZIONE STATISTICHE 15 LUGLIO

Tra le diverse deroghe proposte, in ragione delle difficoltà di completamento delle attività di controllo in loco, attualmente sospese, è emersa l'esigenza di prorogare la presentazione delle statistiche previste al 15 luglio 2020 dall'articolo 9 del regolamento UE n. 809/2014 dopo il completamento dei controlli oggettivi al termine del periodo emergenziale (COVID-19).

5. DEROGHE NAZIONALI

Allo scopo di rendere celere il pagamento degli aiuti spettanti agli agricoltori, gli organismi pagatori hanno evidenziato la necessità di procedere all'erogazione degli stessi in acconto, rinviando l'esecuzione dei controlli e degli ulteriori adempimenti previsti dalle seguenti disposizioni nazionali, prima del pagamento del saldo, con clausola risolutiva:

- Consultazione e successiva annotazione nei Registri MISE/Mipaaf;
- acquisizione del DURC;
- verifiche di cui all'articolo 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 1, comma 986 della L. 27 dicembre 2017, n. 205;
- consultazione della BDNA-Antimafia, vista la sussistenza di una obiettiva esigenza di urgenza riconducibile alla particolare situazione COVID-19, già riconosciuta dal Codice Antimafia.

6. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

In ragione delle ulteriori difficoltà date dall'impossibilità per i produttori di raggiungere le sedi dei Centri di Assistenza Agricola e gli uffici regionali al fine di eseguire gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti PAC e nazionali, si ipotizza di consentire la validazione del fascicolo aziendale e la presentazione delle domande con un meccanismo di firma in tempi differiti rispetto alla presentazione, e comunque al termine del periodo emergenziale (COVID-19) per coloro che non vi abbiano già provveduto anche con modalità digitali.

7. DICHIARAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1306/2013, le disposizioni normative attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresentano un oggettivo caso di forza maggiore e circostanza eccezionale e pertanto gli organismi pagatori chiedono di ritenere automaticamente ottemperate le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento UE n. 640/2014 per ciascun beneficiario.

8. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE FEAGA- FEASR

In questa sede si ritiene anche di dover rappresentare, infine, le conseguenti difficoltà oggettive per l'**Organismo di Certificazione**, nello svolgimento delle attività di propria pertinenza, che necessitano di un continuo confronto con gli Organismi pagatori, nonché il reperimento di documentazione ed informazioni presso gli uffici delle strutture competenti, dislocate su tutto il territorio italiano.


In particolare le attività che potrebbero subire dei ritardi sono:

- a. Risposte ai quesiti relativi alle liquidazioni conti di tutti gli Organismi Pagatori;
- b. Controlli in loco per tutti gli Organismi Pagatori;
- c. Attività aggiuntive richieste dalla DG AGRI in seguito alla chiusura delle attività di certificazione per l'esercizio finanziario 2019.

9. ATTIVITA' DI AUDIT

Si rappresenta infine l'esigenza di una revisione immediata della programmazione degli audit e una sospensione delle scadenze connesse, correlate alle verifiche di conformità e alle altre attività di indagine in essere da parte delle istituzioni UE, rispetto ai quali sono già pervenute richieste di informazioni e che, alla luce delle nuove modalità delle predette verifiche, vedono coinvolti non solo gli organismi pagatori ma anche l'organismo di certificazione.

A tal proposito si richiede un rinvio almeno degli audit programmati e in corso fino al mese di luglio compreso, con riserva di estensione del periodo del rinvio in relazione agli sviluppi della situazione epidemiologica a data da destinarsi.



Il DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)